

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

**TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 9/TFN – Sezione Tesseramenti  
(2016/2017)  
TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 7/TFN-T – RIUNIONE DEL 3.10.2016**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno lunedì 3 ottobre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Avv. Andrea Annunziata, **Presidente**; Dott. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, **Vice Presidenti**; Avv. Michele Antonucci, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Francesca Rinaldi, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione della sig.ra Adele Nunnari, della sig.ra Antonella Sansoni e del sig. Salvatore Floriddia.

**Reclamo 008 – DALLA BETTA ALICE/A.G.S.M. VERONA ASD**  
(richiesta svincolo per calciatrice Soffia Angelica).

Con atto del 15 luglio 2016, la sig.ra Alice Dalla Betta, madre della calciatrice Angelica Soffia, adiva il Tribunale Nazionale Federale, sez. Tesseramenti, per ottenere lo svincolo ex art. 111 N.O.I.F dalla società AGSM Verona.

A fondamento del proprio ricorso, la ricorrente deduceva che la calciatrice era residente ad Asolo, e, dunque, in una provincia distante circa 126 Km dalla sede della AGSM Verona e che tale distanza rendeva difficile gli spostamenti.

Il ricorso veniva regolarmente inoltrato alla controparte, la quale, con nota del 21 luglio 2016, inoltrata al Tribunale Nazionale Federale ed alla controparte, si opponeva alla richiesta di svincolo avanzata dalla calciatrice.

Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Il primo comma dell'art. 111 NOIF così recita: *“Il calciatore «non professionista» o «giovane dilettante» che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore minore di età ed il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare.”*

Presupposto, dunque, per ottenere lo svincolo ex art. 111 NOIF è l'avvenuto cambio di residenza, rispetto a quella risultante dall'atto di tesseramento, che, nel caso di calciatore minore di età, deve riguardare l'intero nucleo familiare.

Nel caso di specie, la calciatrice Angelica Soffia ed il suo nucleo familiare non hanno effettuato alcun cambio di residenza.

Difatti, la calciatrice e la sua famiglia, all'atto della proposizione del ricorso, continuano a risiedere ad Asolo, ossia nella medesima residenza risultante dall'atto di tesseramento.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Nazionale Federale rigetta il reclamo.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**Reclamo 014 – A.S.D. ATLETICO VI. EST/SECCO EDOARDO**  
(richiesta svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F.).

Con reclamo del 25 luglio 2016 la A.S.D. Atletico VI. EST (matr. F.I.G.C. n. 937774), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* sig. Sergio Lunardi, ha adito il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti avverso la concessione dello svincolo ex art. 109 N.O.I.F. del calciatore Secco Edoardo (nato a Vicenza il 07/02/1996; matr. FIGC 4600796) reso noto dal Comitato Regionale Veneto con comunicato ufficiale n. 104 del 01/07/2016.

Preliminarmente il Tribunale ritiene necessario verificare la correttezza dell'assunto della società ricorrente secondo la quale essa non avrebbe ricevuto la raccomandata contenente la richiesta di svincolo e che, per tale motivo, non le è stato possibile proporre tempestiva opposizione dinanzi al Comitato Regionale.

L'eccezione risulta infondata e il reclamo va respinto.

Infatti, il calciatore Edoardo Secco ha depositato agli atti del giudizio il plico raccomandato inviato alla società presso l'indirizzo di corrispondenza ritornatogli "per compiuta giacenza". Secondo la Suprema Corte di Cassazione in caso di assenza del destinatario e di persone abilitate alla ricezione della corrispondenza "*la raccomandata si presume pervenuta alla data in cui l'ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza*" (Cass. 27526/2013). Giurisprudenza che l'odierno Giudice ritiene di poter condividere.

Si deve, quindi, affermare che il contraddittorio si è regolarmente instaurato tra le parti a seguito della notifica dell'istanza di svincolo ex art. 109 N.O.I.F. inviata dal calciatore Edoardo Secco e che, pertanto la società ricorrente avrebbe dovuto svolgere tempestiva opposizione dinanzi al Comitato Regionale Veneto.

Di conseguenza, il provvedimento assunto dal C.R. Veneto risulta corretto e meritevole di conferma in quanto il mancato rispetto delle modalità previste dall'art. 109, n. 3 N.O.I.F., ai sensi del successivo n. 5 del medesimo articolo, deve essere considerato adesione all'istanza di svincolo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti rigetta il reclamo.  
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata, **Presidente**; Dott. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, **Vice Presidenti**; Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Stefano Persichelli, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione della sig.ra Adele Nunnari, della sig.ra Antonella Sansoni e del sig. Salvatore Floriddia.

### **Reclamo 009 – LA TORRE ANDREA/A.C. TRENTO S.C.S.D.**

(richiesta svincolo per accordo ex art. 109 N.O.I.F.).

Propone reclamo innanzi al **Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti** il calciatore La Torre Andrea al fine di ottenere la revoca del provvedimento di diniego effettuato dal C.R. Autonomo di Trento – L.N.D. avverso la richiesta di svincolo ex art. 109 N.O.I.F., inoltrata dallo stesso in data 9/6/2016.

Adduce il calciatore che il provvedimento del Comitato Regionale è fondato sulla mancata allegazione della ricevuta di invio della medesima richiesta effettuata alla A.C. Trento S.C.S.D. di appartenenza.

Il **Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti** così adito ha provveduto a richiedere al Comitato Regionale di appartenenza la documentazione in originale, ivi compresa la copia del provvedimento avverso.

Allo stato risulta versata la tassa così come dovuta dal reclamante, mentre la Società di calcio nulla adduce anche in tale fase.

Il **Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti** nel valutare il reclamo così come proposto ha rilevato che effettivamente il calciatore, nell'inviare al Comitato la richiesta di svincolo ex art. 109 N.O.I.F. per inattività, nel rispetto dei termini, avendo regolarmente notiziato la A.C. Trento S.C.S.D. di appartenenza, ha dimenticato di allegare alla documentazione la raccomandata stessa.

A tal proposito si evidenzia come è giurisprudenza costante del **Tribunale Adito** considerare il vizio consistente nella mancata allegazione alla richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., della ricevuta della raccomandata inviata alla Società di appartenenza del calciatore e dedotto come motivo di rigetto della richiesta medesima, sanabile in sede di ricorso, con allegazione di detta ricevuta – *Comm. Tess. 1999/2000 ; Com. Uff. n°44/D e seguenti* – ed è quanto si è verificato nel caso di specie.

### **P. Q. M.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti accoglie il reclamo presentato dal calciatore La Torre Andrea e, per l'effetto, dichiara lo svincolo dalla A.C. Trento S.C.S.D.

Ordina restituirsi la tassa.

## III° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata, **Presidente**; Dott. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, **Vice Presidenti**; Avv. Pietro Augusto De Nicola, Avv. Massimo Garzilli, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione della sig.ra Adele Nunnari, della sig.ra Antonella Sansoni e del sig. Salvatore Floriddia.

## **Reclamo 005 – CASCIO EUGENIO/SIEPELUNGA BELLARIA CALCIO**

(richiesta svincolo per apocrifia di firma).

I sigg.ri Giuseppe Cascio ed Arianna Torroni, nella dichiarata qualità di genitori del calciatore Eugenio Cascio (nato a Bologna il 3 Marzo 1995 – matr. FIGC 4415818), nonché quest'ultimo in proprio, hanno collettivamente proposto ricorso al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti (di seguito per brevità anche semplicemente TFN), competente *ratione materiae*, onde conseguire *giudizialmente* lo svincolo del detto calciatore dalla soc. "Siepelunga Bellaria Calcio" poiché, a dire di essi ricorrenti, vi sarebbe " ... l'assoluta non corrispondenza al momento del tesseramento nel 2012 – 2013 delle firme ..." – cfr. ric. introduttivo.

Acquisita la documentazione agli atti, il TFN ha d'ufficio rilevato l'omesso versamento della tassa reclamo che, a mente della vigente normativa, si pone quale condizione di procedibilità/ammissibilità della domanda.

Ne consegue che la dedotta inammissibilità non consente al TFN di decidere nel merito il reclamo, imponendo, di contro, una decisione di mero rito.

### **PQM**

Il Tribunale Nazionale Federale - Sezione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

## **Reclamo 012 – A.S.D. ORTONOVO CALCIO/NERI LUCA**

(richiesta svincolo ex art. 108 N.O.I.F.).

Il Tribunale Federale Nazionale dichiara improcedibile il reclamo per intervenuta rinuncia. Ordina incamerarsi la tassa.

### **IV° COLLEGIO**

Avv. Andrea Annunziata, **Presidente**; Dott. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, **Vice Presidenti**; Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Stefano Persichelli, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione della sig.ra Adele Nunnari, della sig.ra Antonella Sansoni e del sig. Salvatore Floriddia.

## **Reclamo 003 – DOMINICI ENRICO/A.S.D. IMPERIA CALCIO**

(richiesta svincolo ex art. 108 N.O.I.F.).

Con ricorso del 07.07.16 il sig. Enrico Dominici ha proposto reclamo avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di svincolo ex art. 108 N.O.I.F. da parte della LND Comitato Regionale Liguria. Invero il reclamante afferma di essere tesserato e vincolato con la società A.S.D. Imperia. Fermo quanto innanzi il sig. Dominici ha affermato di avere sottoscritto congiuntamente alla società i moduli federali (ex art.108 Noif) per lo svincolo per accordo e di avere sollecitato la società ASD Imperia all'inoltro della documentazione. Invero, afferma sempre il reclamante, considerato che il detto inoltro non era stato effettuato dalla società vi avrebbe provveduto direttamente il sig. Dominici, unitamente alla richiesta di svincolo, ciò direttamente mediante deposito presso la LND Comitato Liguria. Tale richiesta sarebbe stata respinta. Avverso tale ultima decisione, ritenendone sussistenti

le motivazioni di fatto e di diritto, il sig. Enrico Dominici ha proposto, come detto, reclamo. Va però rilevato che, nelle more e dopo la proposizione del reclamo, lo stesso sig. Dominici ha comunicato (sua mail del 25.7.2016) che l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Liguria ha successivamente provveduto ad inserirlo nella lista di svincolo.

Rileva pertanto preliminarmente, questo Tribunale, che, per quanto comunicato dal reclamante, si debba ritenere cessata la materia del contendere essendo stato il sig. Dominici, inserito nelle liste di svincolo

**P.Q.M.**

il Tribunale Federale Nazionale dichiara cessata la materia del contendere.  
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**Il Presidente del TFN Sez. Tesseramenti**  
Avv. Andrea Annunziata

**Publicato in Roma, il 13 ottobre 2016**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio